

*Allegato 1 - Modifiche all'Avviso "Investimenti – Linea Impresa efficiente"***A. art. "B.1.c Regime di aiuto"**

- al comma 1:
 - al punto i) è aggiunto "8 Cumulo"
 - al punto ii) è aggiunto "5 Cumulo"
- il comma 5 è sostituito integralmente come segue:

"5. Nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 2023/2831, l'Agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE, ivi comprese quelle a titolo "de minimis", nel limite del 100% dei costi ammissibili e nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento."

È altresì consentito il cumulo di aiuto con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali), nel limite del 100% dei costi ammissibili e nel rispetto delle intensità massime previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento.

L'Agevolazione non è cumulabile sia con le agevolazioni (aiuti), sia con le misure generali (non aiuti), a valere su risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241."

B. art. "D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa"

E' aggiunto il comma 5:

"Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, in assenza di eventuali azioni correttive, comporta una decurtazione pari al 3% dell'importo da erogare a titolo di contributo a seguito della verifica della rendicontazione secondo quanto previsto all'art. C.4.b.; nel caso il mancato rispetto fosse accertato durante i controlli di cui all'art. D.4 , l'importo pari al 3% del contributo erogato sarà recuperato secondo quanto previsto all'art. D.2.d."

C. Allegato "D.13.c – Criteri per la rendicontazione delle spese"

La sezione A.1 Criteri generali per la conservazione e l'annullamento dei giustificativi di spesa è sostituita integralmente come segue:

"I Soggetti beneficiari sono tenuti a conservare i documenti giustificativi di spesa e le relative quietanze, nonché tutta la restante documentazione relativa alle spese, per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data del pagamento del Contributo; tale documentazione deve essere resa consultabile per gli accertamenti e le verifiche di rito, su richiesta della Regione o degli altri organi regionali, nazionali o comunitari legittimati a svolgere attività di controllo."

In merito alle condizioni di conservazione dei documenti probatori delle spese sostenute, si ritiene necessario evidenziare che i suddetti documenti devono essere conservati presso la Sede operativa del Soggetto beneficiario alternativamente:

- a) in versione elettronica (se si tratta di documenti che esistono esclusivamente in formato elettronico) purché conformi alla normativa in materia di archiviazione sostitutiva dei documenti contabili;*
- b) su supporto cartaceo nel caso di fatture emesse da soggetti esteri o comunque relative a operazioni non soggette agli obblighi di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SDI).*

In applicazione dell'art. 5 del D.L. n. 13/2023 e s.m.i. le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive devono contenere il Codice Unico di Progetto (CUP).

Tale obbligo non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato (individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

Il Soggetto beneficiario, pertanto, deve comunicare al fornitore il CUP associato al proprio Progetto da inserire nell'apposito campo della fattura elettronica ovvero, in alternativa, nell'oggetto del documento, unitamente alla dicitura "Spesa sostenuta a valere sull'Avviso della misura Investimenti – Linea Impresa Efficiente – CUP n. E48B22002220009".

Qualora ciò non fosse possibile, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate hanno predisposto una nuova procedura non fiscale per consentire l'integrazione del CUP nelle fatture elettroniche già emesse e transitate dallo SDI. Tale procedura è stata resa operativa con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 10 dicembre 2025, prot. n. 563301/2025, e con il successivo rilascio, dal 27 gennaio 2026, del servizio web di integrazione del CUP nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" di cui si fornisce il link <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/aree-tematiche/fatturazione-elettronica>.

Il servizio consente, nei limiti previsti dalla medesima Agenzia, di integrare il codice CUP nelle fatture elettroniche relative ad acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, che riportano una data operazione successiva al 31 maggio 2023. L'integrazione ha natura esclusivamente informativa e non produce effetti fiscali.

Si chiede, pertanto, al soggetto beneficiario di verificare, prima di presentare la rendicontazione delle spese di cui all'articolo C.4.b dell'Avviso, tutti i giustificativi di spesa e di integrare con il servizio web dell'Agenzia delle Entrate le fatture sprovviste di CUP. Il servizio consente l'integrazione direttamente al soggetto beneficiario, che può anche apporre più di un CUP qualora la spesa fosse oggetto di più agevolazioni.

In assenza di tale regolarizzazione, la spesa non potrà essere considerata ammissibile.

Devono essere allegati alla rendicontazione presentata di cui all'articolo C.4.b del bando i documenti protocollati che riassumono, alla data di elaborazione della richiesta sul servizio dell'Agenzia delle Entrate, tutte le operazioni di integrazione, modifica e cancellazione dei codici CUP associati alla fattura o alle sue linee, successivamente alla sua emissione. Tale documento, come da guida, è richiedibile attraverso il bottone "Richiedi elenco CUP inseriti/cancellati", presente nel servizio.

Per fatture che non rientrano nell'ambito del servizio dell'Agenzia delle Entrate (es. antecedenti al 1° giugno 2023 o non emesse via SDI), resta ferma la possibilità, già prevista nella circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 1 dell'8 gennaio 2025, di motivare l'impossibilità di apposizione del CUP attraverso la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (da presentare anche in sede di rendicontazione delle spese), purché tale impossibilità sia adeguatamente documentata e non imputabile al Soggetto beneficiario.

I Soggetti beneficiari sono tenuti inoltre a conservare tutta la documentazione utilizzata dal Tecnico ai fini della predisposizione della diagnosi energetica allegata alla domanda di partecipazione ed alla richiesta di erogazione; il Tecnico deve mettere a disposizione del Soggetto beneficiario tale documentazione che potrà in ogni momento essere richiesta da Regione Lombardia al fine di effettuare verifiche e controlli sul Progetto.”